

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

RICORRENTE

INPS

e

RESISTENTE

S.C.C.I. SPA

Oggi **13 aprile 2016** ad ore **09.00** innanzi al dott. Giuseppe Coscioni, sono comparsi:

Per **S.C.C.I. SPA** l'avv.
Per l'avv.

Per **INPS** l'avv.
Per **S.C.C.I. SPA** l'avv.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] ; PARMA presso il difensore avv. [redacted]

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] A presso il difensore avv. [redacted]

IL CASO.it
contro
INPS (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in C/O INPS 43100 PARMA presso il difensore avv. [redacted]

RICORRENTE

S.C.C.I. SPA (C.F. [redacted]), rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in C/O INPS 43100 PARMA presso il difensore avv. [redacted]

RESISTENTE

INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti impugnavano quattro distinti avvisi di addebito di fronte al Giudice del Lavoro di Parma,

In tutte le vertenze INPS si costituiva chiedendo il rigetto dei rispettivi ricorsi.

All'udienza del 13.06.2013 le vertenze iscritte R.G. n. [redacted] ([redacted] INPS) e R.G. n. [redacted] /13 [redacted] /INPS) erano riunite ex artt. 274, co.1, e 350 c.p.c. alla vertenza già iscritta R.G. n. [redacted] /12 ([redacted] INPS);



La difesa dei ricorrenti depositava la sentenza n. . . /15 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna (all. A), tempestivamente impugnata dai Sig.ri con ricorso già notificato i all'Agenzia delle Entrate (all. B) e depositato il di fronte alla Suprema Corte di Cassazione (all. C).

Preso atto di quanto sopra il GdL rinviava per la discussione finale all'udienza del 13.04.2016, ore 9:00, concedendo alle parti termine sino al 6.04.2016 per il deposito di eventuali note

In seguito alla discussione, all'udienza del 13 aprile 2016, il giudice decideva la causa come da dispositivo del quale dava immediata lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

L'avviso di addebito INPS, oggi impugnato, costituisce "titolo esecutivo" avente valore di "...intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati all'Agente della Riscossione Equitalia centro Spa entro il termine di 60 giorni dalla notifica."(vd. all. 1, pag. 3) e che "In caso di mancato pagamento, l'Agente delle riscossione procederà ad esecuzione forzata..." (rfr. ibidem).

In forza dell'art. 30 D.L. 78/2010, questo "avviso di addebito" - a far tempo dal 1.01.2011 - sostituisce di fatto "l'iscrizione a ruolo" e "la cartella", delle quali assume le funzioni come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.

Al riguardo, il comma 14 dell'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto (INPS) con valore di titolo esecutivo.

Ciò premesso, la formazione e l'emissione dell'avviso di addebito (corrispondenti alla precedente "iscrizione a ruolo") è illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento.



E' infatti documentalmente provato che il credito - e quindi ben prima della formazione dell'avviso di addebito da parte dell'INPS del credito contributivo di che trattasi, risalente al - (vd. all. 1, per quanto concerne il periodo 2006), ed ancor prima il il - e quindi ben prima della formazione dell'avviso di addebito da parte dell'INPS del credito contributivo di che trattasi, risalente al (vd. all. 1, per quanto concerne il periodo 2005) - i ricorrenti avessero già impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma i risultati dell'accertamento fiscale condotto dall' Agenzia dell' Entrate (vd. all. 2) dal quale scaturirebbe, tra le altre, il preteso credito previdenziale.

Tale impugnazione in sede giudiziaria costituisce, ai sensi dell'art. 24 c. 3 d.lgs. n. 46 del 1999 ("Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice") impedimento legale all'iscrizione a ruolo (leggasi oggi, ex art. 30, comma 14, "impedimento alla formazione ed emissione dell'avviso di addebito" avente valore di titolo esecutivo) del credito contributivo scaturente dal quello stesso accertamento.

La Suprema Corte infatti, con la sentenza n. 8379/2014 si è pronunciata in una vicenda nella quale un contribuente aveva impugnato l'iscrizione a ruolo di un debito previdenziale da parte dell'INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso era stato accolto in primo ed in secondo grado sulla base delle considerazioni che l'accertamento fiscale dal quale aveva avuto origine la pretesa contributiva dell'INPS era stato impugnato avanti alla competente Commissione tributaria e che l'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 prevede che, se l'accertamento è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

L'INPS aveva impugnato la pronuncia della Corte di Appello avanti alla Cassazione, eccependo che l'accertamento cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 deve essere quello operato dal medesimo Istituto e che, in ogni caso, l'iscrizione a ruolo



deve ritenersi inibita solo nel caso in cui l'Istituto sia messo a conoscenza della pendenza del giudizio avanti alla Commissione tributaria.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che la norma in esame non distingue tra accertamenti operati dall'Istituto previdenziale ed accertamenti operati da altri uffici, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario.

La Suprema Corte afferma quindi il seguente principio di diritto: "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario".

In assenza di disposizioni di legge più specifiche, la Cassazione ha quindi precisato che l'Istituto debba attendere l'esito del contenzioso tributario prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali.

Alla luce del chiaro orientamento della Suprema Corte deve ritenersi che tutti gli avvisi di addebito emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale che sia stato opposto dinanzi al giudice tributario e in pendenza della lite fiscale siano illegittimi, quali illegittimi sono pertanto gli avvisi di addebito che ci occupano.

Stante la particolarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt.442 e segg. c.p.c.:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti.



Sentenza n. 144/2016 pubbl. il 13/04/2016
RG n.

Dichiara compensate le spese di lite

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Parma , 13 aprile 2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni

IL CASO.it